Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 10 del 12 gennaio 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 12 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1956

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1955, n. 32.
Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni, e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio.

Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta provinciale.

Spetta altresì alla Giunta provinciale di autorizzare i Comuni, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenze fino al 400 %, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

La Giunta provinciale può inoltre, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50 % delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni; può infine autorizzare l'aumento fino al 50 % delle tariffe massime dell'imposta di consumo salvo per i vini per i quali l'aumento è consentito fino al 25 %.

La Giunta provinciale esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Le decisioni della Giunta provinciale sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni.

Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso anche per il merito, nel termine di venti giorni alla Giunta regionale, da parte delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune.

Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.

Le deliberazioni della Giunta regionale, sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale, sono definitive e contro di esse è ammesso, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi dello Stato, soltanto il ricorso per leggittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, valgono le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 2.

L'art. 332 del testo unico citato, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico nonostante l'adozione dei provvedimenti di cui ai comma quinto e sesto dell'articolo precedente.

Alla stessa Giunta provinciale è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove e maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

In sede di approvazione di bilancio, la Giunta provinciale ha tutti i poteri indicati nell'articolo precedente, per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione di consorzi oppure l'aggregazione di Comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalle vigenti leggi.

Essa può inoltre rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuovere le modificazioni necessarie.

Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze fino al massimo complessivo del 700 % delle sovrimposte fondiarie e delle addizionali sui redditi agrari, nonchè, eccedenze fino al massimo del 50 % sulla tariffa delle imposte di consumo per i vini, al fine di conseguire il pareggio economico del bilancio.

Art. 3.

A favore dei Comuni che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante le misure previste dall'art. 1 della presente legge, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione di mutui, presso Istituti di credito, per la copertura del disavanzo residuo.

Art. 4.

L'art. 333 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

Ai Comuni contemplati dagli articoli 1 e 2 è vietato di contrarre nuovi mutui oltre a quelli previsti dall'articolo precedente.

Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la costruzione e la sistemazione di edifici scolastici, acquedotti, fognature e cimiteri ed eccezionalmente per l'esecuzione di altri lavori pubblici ritenuti assolutamente improrogabili.

Tali mutui sono autorizzati dalla Giunta provinciale e del relativo provvedimento è data comunicazione entro quindici giorni alla Giunta regionale.

Art. 5.

Il Consiglio regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo.

La Giunta provinciale provvede, in via eccezionale, nei casi di accertata necessità, alla erogazione del fondo di cui al comma precedente, in favore dei Comuni a titolo di integrazione dei loro bilanci, dandone comunicazione alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla data del provvedimento.

Nella assegnazione di tali quote di integrazione la Giunta provinciale deve tener conto dei seguenti elementi:

a) della incidenza delle spese generali sul bilancio;

b) del carico tributario in atto e della ulteriore capacità contributiva dei cittadini in relazione alle condizioni economiche locali;

c) della potenzialità economica e finanziaria dell'ente;

d) dei contributi di cui il Comune ha beneficiato e beneficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Saranno tenuti in particolare considerazione i bilanci dei Comuni di montagna.

Art. 6.

Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previste dalla presente legge esclusivamente i Comuni i cui bilanci risultano

presentati alla Giunta provinciale entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente, a quello cui i bilanci si riferiscono.

Gli amministratori, il segretario ed il ragioniere, dove esiste, rispondono in proprio ed in solido dei danni derivanti al Comune per la ritardata presentazione alla Giunta provinciale dei bilanci deficitari.

Art. 7.

La Giunta regionale informa, nella seconda sessione ordinaria annuale, il Consiglio regionale dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte provinciali, in base agli articoli 2 e 5 della presente legge.

Art. 8.

L'art. 334 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

Norme transitorie

Art. 9.

Le competenze, che in base alla presente legge sono attribuite alla Giunta provinciale e relative all'autorizzazione di supercontribuzioni, all'approvazione dei bilanci, alle variazioni dei medesimi, all'autorizzazione di mutui ed alla assegnazione di quote di integrazione, per i bilanci dell'esercizio finanziario 1955, sono esercitate dalla Giunta regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, il Commissario del Governo nella Regione: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1956, n. 1.

Aggiunte alla legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1 sull'ordinamento provvisorio del personale e modifica delle tabelle organiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 20 gennaio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 della legge 4 gennaio 1954, n. 1, recante norme sull'ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche, viene aggiunto il seguente comma:

« Ai concorsi anzidetti è ammesso anche il personale avventizio dello Stato e di altri Enti pubblici, comandato presso gli uffici provinciali, semprechè esista il consenso dell'Amministrazione di appartenenza ».

Art. 2.

All'art. 9 della predetta legge è aggiunto il seguente comma:

« Per la copertura dei posti di segretario e di primo segretario, gruppo *A*, gradi IV e III, presso l'assessorato per l'istruzione e l'artigianato, viene ammesso, come titolo utile, anche la laurea in lettere ».

Art. 3.

Alle tabelle organiche approvate con la legge anzidetta, sono apportate le seguenti modifiche:

Gruppo	GRADO Prov.	GRADO Stat.	UFFICIO	N. posti
			GABINETTO DEL PRESIDENTE	
			Vengono istituiti i seguenti nuovi posti:	
B	IV-V	VIII-XI	Segretario addetto stampa	1
C	V-VI	X-XIII	Stenodattilografa	1
			SEGRETERIA GENERALE	
			Viene istituito il seguente nuovo posto:	
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
			SEZIONE ENTI LOCALI	
			Vengono istituiti i seguenti nuovi posti:	
A o B	III	VII	Primo Segretario	1
B	IV-V	VIII-XI	Segretario	1
			Vengono soppressi i seguenti posti:	
A	II	VI	Ispettore-Capo	1
A	III	VII	Primo Segretario	1
			RAGIONERIA	
			Vengono istituiti i seguenti nuovi posti:	
C	V-VI	X-XIII	Applicati	2
			ATTIVITA' SOCIALI	
B	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
C	V-VI	X-XIII	Applicato	1
			Viene soppresso il seguente posto:	
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
			ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	
			Viene completata la dizione in: « Istituto Tecnico Commerciale di Trento ». Viene aggiunto ex novo l'« Istituto Tecnico Commerciale di Rovereto »; con i seguenti nuovi posti:	
B	IV-V	VIII-IX	Assistente	1
—	—	—	Macchinista	1
—	—	—	Bidello	1
—	—	—	Inservienti	2
			LABORATORIO PROVINCIALE D'IGIENE	
			a) *Sezione Chimica*	
			Vengono istituiti i seguenti nuovi posti:	
A	IV	VIII-IX	Assistente	1
—	—	—	Vigile sanitario	3
			b) *Sezione Medica*	
			Vengono soppressi i seguenti posti:	
—	—	—	Vigile sanitario	3
			OPERA NAZIONALE MATERNITA' INFANZIA	
			Viene istituito il seguente nuovo posto:	
C	V-VI	X-XIII	Applicato	1
			CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE	
			Vengono istituiti i seguenti nuovi posti:	
B	IV-V	VIII-XI	Ragioniere	1
		—	Usciere	2

Gruppo	GRADO Prov.	Stat.	UFFICIO	N. posti

UFFICIO TECNICO

La qualifica di « meccanico al cantiere », viene corretta in: « Capo meccanico al cantiere ».

ISTITUTO PROVINCIALE ASSISTENZA INFANZIA SCUOLA DI PUERICOLTURA

Il posto di Direttore medico viene trasformato in regolare di Gruppo *A*, grado III (VII statale).

Viene istituito il seguente nuovo posto:

—	—	—	Usciere	1

Viene soppresso il seguente posto:

B o C	IV-VI	VIII-XIII	Maestra Giardino d'Infanzia	1

OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE PERGINE

Vengono istituiti i seguenti nuovi posti:

A	IV	VIII-IX	Medico Assistente	1
C	IV-V	VIII-XI	Fattore Azienda Agricola	1

Per il conferimento dei nuovi posti risultanti dalle precedenti modifiche si applicano le disposizioni dell'art. 8 della citata legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 17 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1956, n. 2.
Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 5 febbraio* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955

a) *in aumento*:

ENTRATA ORDINARIA

Redditi patrimoniali

Cap. n. 4. — Reddito delle foreste L. 11.000.000

Imposte regionali

Cap. n. 10. — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione (art. 63 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n. 1 e 9 ottobre 1953, n. 14) L. 13.500.000

Imposte e tasse erariali devolute interamente alla regione

Cap. n. 11. — Proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima (art. 59 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) L. 40.000.000

Compartecipazioni

Cap. n. 15. Percentuale concordata con il Governo a favore della Regione relativa al gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari riscosso nel territorio della Regione (art. 60 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) L. 150.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

Vendita di beni

Cap. n. 28. — Proventi della vendita di terreni del Demanio forestale della Regione, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale medesimo L. 4.200.000

Totale L. 218.700.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955

a) *in diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Spese comuni a tutti gli assessorati

Cap. n. 24. — Premio giornaliero di presenza al personale della Regione ed a quello di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale L. 8.000.000

Cap. n. 26. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale della Regione ed a quello di altre amministrazioni per servizi e prestazioni resi nell'interesse dell'Amministrazione regionale » 4.000.000

Cap. n. 28. — Imposte e tasse sugli assegni, indennità ed altre competenze corrisposte al personale » 6.000.000

Spese per i servizi delle finanze

Cap. n. 42. — Restituzione e rimborsi L. 5.000.000

Fondi di riserva

Cap. n. 46. — Fondo di riserva per le spese di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 L. 20.000.000

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Oneri generali della Regione

Cap. n. 124. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, in ammortamento dei mutui di complessive L. 370.000.000, contratti a termini dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1955, n. 1 (prima annualità) L. 20.000.000

Totale L. 63.000.000

b) *in aumento*:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 25. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Regione ed a quello di altre amministrazioni per servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Amministrazione regionale L. 2.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 50. — Spese, contributi e sussidi per la stampa dei periodici di propaganda agraria dei servizi agrari della Regione e di altri enti, anche con riguardo alle esigenze linguistiche L. 400.000

Foreste

Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento degli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste, degli Uffici provinciali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, dei Comitati provinciali per la caccia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca della Venezia Tridentina L. 2.900.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 113. — Spese e contributi per corsi di aggiornamento per personale sanitario e sussidi per la frequenza di corsi di perfezionamento e di specializzazione L. 750.000

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano per studi diretti a coordinare l'azione delle categorie del settore agricolo-forestale ai fini di una più vasta e razionale applicazione in regione delle varie leggi nazionali e regionali recanti provvidenze a favore del settore medesimo L. 4.000.000

Cap. n. 132-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario al Comitato provinciale vitivinicolo di Trento per il funzionamento della Segreteria nazionale provvisoria » 1.500.000

Cap. n. 132-*quater* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario al Museo del vino al lago di Caldaro per la stampa di una guida del Museo stesso e di altro materiale propagandistico » 1.000.000

Demanio forestale regionale

Cap. n. 142. — Spese per la costruzione e riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati; impianto di linee telefoniche e telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi; impianti di opifici L. 6.450.000

Cap. n. 144. — Spesa per la compilazione e la revisione di piani economici delle foreste demaniali regionali » 400.000

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Libro fondiario

Cap. n. 159. — Spesa per l'impianto ed il riordinamento del Libro fondiario L. 2.000.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 161-*bis* (di nuova istituzione). — Provvidenze da attuarsi nel settore dell'assistenza e della beneficenza (legge regionale in corso di approvazione) L. 45.000.000

Cap. n. 162. — Contributi per l'acquisto, la costruzione e il riattamento di edifici destinati all'assistenza » 2.000.000

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 167. — Sussidi ai Centri medico-sociali per la lotta contro la nevrosi L. 600.000

SPESA PER MOVIMENTO DI CAPITALI

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Acquisto di beni

Cap. n. 170. — Spesa per la costruzione di alloggi per il personale dipendente L. 8.500.000

Cap. n. 172. — Acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione, da effettuarsi col provento delle vendite di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto » 4.200.000

Accensione di crediti

Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione. — Fondo per la concessione di mutui diretti al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio alberghiero nell'ambito della regione (legge regionale in corso di approvazione) (prima quota) L. 200.000.000

Totale L. 281.700.000

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1955

ENTRATA

a) *in aumento*:

Art. n. 1. — Contributi sui premi di assicurazione L. 2.200.000

SPESA

a) *in diminuzione*:

Art. n. 3. — Indennità temporanee e permanenti, ecc. L. 2.200.000

Art. n. 5. — Spese generali e di funzionamento » 200.000

Totale L. 2.400.000

b) *in amuento*:

Art. n. 4. — Contributi a favore dei Corpi volontari dei vigili del fuoco L. 4.600.000

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1956, n. 2.
Agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 5 febbraio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1, sulle « agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito » sono prorogate per un ulteriore quinquennio, cioè fino al 31 dicembre 1960, e il limite di durata della concessione dei contributi per il servizio interessi è prolungato da anni tre ad anni cinque.

Art. 2.

Il fondo a disposizione per la concessione di contributi resta fissato in annui 15.000.000 di lire per gli esercizi 1956-1960 e sarà stanziato nei bilanci dei rispettivi esercizi.

Art. 3.

In casi degni di particolare considerazione, a giudizio della Giunta provinciale, previo parere della Commissione di cui all'art. 4 della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1, da parte della Provincia potrà essere prestata la fideiussione verso l'Istituto mutuante, fino all'importo massimo di L. 300.000, nei limiti di un fondo di L. 6.000.000.

Tale fideiussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, del Codice civile, ed è ammessa solamente quando l'Istituto di credito non può concedere il mutuo per insufficienza di garanzie reali o personali, offerte dal richiedente.

Art. 4.

Prima di iniziare qualsiasi atto di esecuzione, per la riscossione del credito garantito a norma dell'articolo precedente, l'Istituto mutuante deve chiedere alla Giunta provinciale, con lettera raccomandata, se la Provincia intende rinunciare al beneficio dell'escussione del debitore principale.

Entro quindici giorni dalla ricevuta della lettera, la Giunta provinciale deve dichiarare se intende intervenire o meno a favore del debitore principale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1956, n. 3.
Provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 5 febbraio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di intensificare l'azione a favore dell'edilizia popolare, è autorizzato lo stanziamento ulteriore, nel bilancio della Provincia, della somma annua di L. 30.000.000, per la durata di anni quindici, a partire dall'esercizio finanziario 1956.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo precedente sarà utilizzato mediante la concessione di contributi annuali per il pagamento degli interessi passivi dovuti da persone fisiche che abbiano contratto, con Istituti di credito, mutui per la costruzione di alloggi rispondenti alle caratteristiche tecniche della edilizia popolare, previste dall'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

I contributi suddetti verranno corrisposti per la durata di anni quindici e non potranno superare il limite massimo del 6 per cento sulla somma complessiva avuta in mutuo per la costruzione dell'alloggio.

Art. 3.

Non può beneficiare del contributo provinciale chi sia proprietario di idonea abitazione, chi abbia già ottenuto l'assegnazione a riscatto di alloggi costruiti col concorso o contributo dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero essendo proprietario di altri alloggi, li abbia alienati dopo il 1° luglio 1954.

Sono esclusi, dal pari, coloro che risultano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un imponibile superiore a L. 1.500.000.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle suddette condizioni.

Art. 4.

Le annualità di contributo saranno versate all'Istituto di credito mutuante.

In caso di estinzione del mutuo prima dei quindici anni previsti dall'art. 2, le annualità rimanenti saranno versate al mutuatario.

Art. 5.

Gli alloggi costruiti col contributo provinciale non potranno essere ceduti, o comunque alienati — salvo il caso di esecuzione forzata da parte dell'Istituto di credito finanziatore — se non siano trascorsi dieci anni dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Il relativo vincolo dovrà essere iscritto, a richiesta della Giunta provinciale, nel libro fondiario.

Art. 6.

Qualora, entro il termine di anni dieci, previsto dall'articolo precedente, chi usufruisce del contributo intendesse rinunziare all'utilizzazione dell'alloggio, questo dovrà essere ceduto al locale Ente comunale di assistenza, verso un corrispettivo uguale alla somma spesa dal concessionario, detratto il valore capitale del contributo e il tutto diminuito di una percentuale di vetustà, corrispondente al numero degli anni trascorsi dal rilascio della dichiarazione di abitabilità.

Ove l'Ente comunale di assistenza non intendesse acquistare l'alloggio, dovrà essere ceduto alle stesse condizioni al Comune, e, in caso di rinunzia anche da parte di questo, alla Provincia. Salvo quest'ultima ipotesi, sarà continuato il versamento del contributo provinciale all'acquirente.

Art. 7.

La concessione dei contributi previsti dall'art. 2 è subordinata al possesso della residenza nella provincia di Trento.

Art. 8.

Il contributo provinciale non potrà superare il limite di mutuo di L. 500.000, per vano legale, se la costruzione è dotata di scantinato e, diversamente, di L. 450.000.

Art. 9.

Le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente, anche se i richiedenti intendano riunirsi in cooperative o società, o in semplice condominio, per la costruzione dell'alloggio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1956, n. 4.

Determinazione dei compensi dovuti a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni ed ai componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per esigenze di carattere eccezionale, che non possono essere soddisfatte con l'opera del personale provinciale, la Giunta provinciale può deliberare di affidare speciali studi interessanti i servizi da essa dipendenti, o incarichi di consulenza giuridica-amministrativa e tecnica, a persone particolarmente competenti, estranee all'Amministrazione provinciale.

Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale, in relazione alla importanza ed alla prevedibile durata dell'incarico, nonchè alla preparazione ed alla posizione delle persone incaricate, determinerà il compenso globale, tenendo conto anche delle tariffe professionali in vigore.

Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo, verrà fissata una retribuzione mensile, il cui limite massimo non potrà superare la somma di L. 150.000, oltre alla rifusione di eventuali spese.

Art. 2.

Ad ogni membro delle Commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale, da parte della Amministrazione provinciale o di aziende dipendenti dalla Provincia, saranno corrisposti i seguenti compensi:

a) un compenso fino all'ammontare massimo di L. 30.000, da stabilire dalla Giunta provinciale, tenuto conto del numero dei concorrenti e della laboriosità di eventuali esami o prove, per ogni concorso interno;

b) un compenso fino al massimo di L. 100.000, tenuto conto delle considerazioni di cui alla lettera precedente, per ogni concorso pubblico.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1956, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1956 non sia stato approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1956, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1955 e fino alla concorrenza di 4/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 13 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1956, n. 1.

Approvazione degli elenchi delle voci merceologiche-tipo previsti dall'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 2.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati gli elenchi delle voci merceologiche tipo di cui alle allegate tabelle *A* per la provincia di Trento e *B* per la provincia di Bolzano, previsti dall'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 2.

Art. 2.

Le istruzioni che le Commissioni provinciali impartiranno ai Comuni per l'applicazione degli elenchi merceologici, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale precitata, dovranno essere preventivamente approvate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1956, n. 3.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1956.

Pubblicata nel 2° *supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 5.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo di 600 milioni di lire, al tasso annuo di interesse non superiore al 7,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1957.

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentita la Giunta medesima, possono inscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 7.

I residui risultanti al 1° gennaio 1956 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956, soppressi nel corso dell'esercizio, in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, s'intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 8.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1956, il Presidente della Giunta regionale provvederà con propri decreti, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli numeri 4, 87 e 98 inscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 9.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1956, allegato al bilancio della Regione.

Art. 10.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA		
Entrata		L. 5.951.000.000
Spesa		» 6.293.477.656
	Disavanzo effettivo	L. 342.477.656
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Entrata		L. 600.000.000
Spesa		» 257.522.344
	Avanzo	L. 342.477.656
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata		L. 6.551.000.000
Spesa		» 6.551.000.000
	Differenza	L. —

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE (col. 5 + 6)
	Entrate e spese affettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (col. 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Finanze	1.797.280.080	327.101.105	257.522.344	584.623.449	2.124.381.185	257.522.344	2.381.903.529
Agricoltura e Foreste	705.410.000	509.000.000	—	509.000.000	1.214.410.000	—	1.214.410.000
Industria, Commercio e Turismo	194.500.000	190.000.000	—	190.000.000	384.500.000	—	384.500.000
Lavori Pubblici	1.600.000	1.972.000.000	—	1.972.000.000	1.973.600.000	—	1.973.600.000
Affari Generali	96.500.000	156.500.000	—	156.500.000	253.000.000	—	253.000.000
Attività Sociali e Sanità	207.000.000	136.586.471	—	136.586.471	343.586.471	—	343.586.471
TOTALE	3.002.290.080	3.291.187.576	257.522.344	3.548.709.920	6.293.477.656	257.522.344	6.551.000.000
ENTRATA	5.949.200.000	1.800.000	600.000.000	601.800.000	5.951.000.000	600.000.000	6.551.000.000
Differenze	+ 2.946.909.920	— 3.289.387.576	+ 342.477.656	— 2.946.909.920	— 342.477.656	+ 342.477.656	—

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1956, n. 4.
Provvedimenti in favore dei territori montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 20 febbraio* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 luglio 1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani e successive modificazioni apportate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige come legge regionale con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, a partire dal 1° luglio 1956.

Art. 2.

Le potestà amministrative, che ai sensi di tale legge sono attribuite agli organi dello Stato, sono esercitate, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione o dalle provincie di Trento e di Bolzano, a mezzo dei propri organi ed uffici, secondo le rispettive competenze.

Alla Commissione censuaria centrale di cui all'art. 1 della legge statale, sono sostituite le Commissioni censuarie provinciali secondo la rispettiva competenza.

Art. 3.

La prima proposizione dell'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è modificata come segue:

« Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di questa, sarà concessa annualmente per gli esercizi finanziari dal 1956 al 1962 una anticipazione agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonchè a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli e associati, operanti nei territori montani ».

Art. 4.

Gli articoli 6 e 33 della legge 25 luglio 1952, n. 991, non si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige.

Gli articoli 9, 10 e 22 della legge trovano applicazione salvo l'inciso « l'organo regionale competente ».

Continuano ad applicarsi come legge dello Stato gli articoli 8, 32, primo e secondo comma, 35, 36 e 27, quest'ultimo limitatamente alle potestà amministrative non passate agli organi della Regione in base all'art. 1 della presente legge.

I termini di cui agli articoli 15 e 38 decorrono a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 20 della legge dello Stato 25 luglio 1952, n. 991, è modificato come segue: « le spese per le altre opere di competenza regionale di cui al primo comma dell'art. 19 sono sostenute dalla Regione per l'84 per cento dell'importo complessivo ».

Art. 6.

La quota assegnata alla Regione sulle previsioni di spesa di cui all'art. 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dovrà essere destinata esclusivamente dalla Regione a far fronte agli oneri previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, si applicano nel territorio della Regione salvo eventuali modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 febbraio 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 gennaio 1956, n. 2.
Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 20 febbraio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1955 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Art. 36. — Ricavo da alienazione di beni e diritti patrimoniali	L.	115.200
Art. 33-*c*). — Reincasso di somme concesse per mutui edilizia popolare rinunziate dai beneficiari	»	19.308.000
Art. 35-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo della Regione per spese in favore di persone in particolare stato di bisogno residenti nella Provincia da effettuarsi anche tramite enti od istituzioni assistenziali	»	10.000.000
Totale in aumento	L.	29.423.200

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Art. 40. — Interessi su mutui passivi	L.	4.829.745
Art. 60. — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica e rurale	»	2.700.000
Art. 129. — Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione stradale compreso il contributo regionale	»	2.200.000
Art. 135. — Fondo per le spese dell'Ufficio urbanistico e piano regolatore provinciale	»	2.000.000
Art. 138. — Spesa per la progettazione di lavori di interesse provinciale	»	1.000.000
Art. 150. — Compensi agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici delle scuole elementari (soppresso)	»	1.000.000
Art. 151. — Compensi ai fiduciari delle scuole elementari ed ai segretari delle direzioni didattiche (soppresso)	»	3.500.000
Totale in diminuzione	L.	17.229.745

in aumento:

Art. 59. — Rimborso spese al commissario per la liquidazione degli usi civici per le udienze in Bolzano e quota parte delle spese per il personale amministrativo e per gli uffici del commissariato (art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1952, n. 1064)	L.	990.835
Art. 61. — Sussidi ai frequentanti di corsi professionali ad indirizzo agrario e di scuole agrarie	»	700.000
Art. 79-*a*. — Spese per la manutenzione delle strade provinciali	»	1.700.000
Art. 110. — Spese per l'arredamento delle scuole medie superiori	»	1.512.600
Art. 122-*a*. — Spese di pronto soccorso per calamità pubbliche	»	2.000.000
Art. 128. — Spese per i lavori straordinari causati dalle alluvioni, dalle frane e valanghe	»	5.202.000
Art. 157. — Assistenza a favore di persone in particolare stato di bisogno residenti nella Provincia, da effettuarsi anche tramite Enti ed Istituzioni assistenziali	»	10.000.000
Art. 161. — Reimpiego di entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali	»	115.200

di nuova istituzione:

Art. 136-*d*. — Reimpiego di somme concesse per mutui edilizia popolare rinunciate dai beneficiari L. 19.308.000

Art. 143-*bis*. — Liquidazione del 42,57 % del disavanzo dell'esercizio 1954 del bilancio della Colonia infantile di Miralago » 349.310

Art. 149-*bis*. — Spese, contributi e sussidi ad enti od organizzazioni per compiti e attività in materia culturale o educativa cui attribuire anche lo stanziamento di cui ai sopprimendi articoli 150 e 151 » 4.500.000

Art. 162-*ter*. — Liquidazione di spesa per maggiori lavori occorsi per la costruzione di case per impiegati » 275.000

Totale in aumento. L. 46.652.945

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 28 gennaio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 febbraio 1956, n. 5.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel 2° supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 20 febbraio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1956 l'applicazione delle sottonotate sovraimposte e tasse con le seguenti aliquote:

sovraimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 per cento sull'estimo rivalutato;

sovraimposta sui terreni con l'aliquota del 10 per cento sull'estimo rivalutato;

sovraimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 per cento sull'inponibile;

Sovraimposta sull'industria, commercio, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 per cento per la categoria *B*) e dell'1,40 per cento per la categoria *C*); nonchè la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dal decreto legislativo 6 marzo 1945, n. 62 e la tassa di circolazione sui veivoli a trazione animale secondo le norme dell'art. 9, decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato, delle spese (ordinarie e straordinarie), nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli movimento di capitali e contabilità speciali per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1956, in conformità all'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956, e cioè:

ENTRATE

1. Entrate effettive	L.	2.242.471.424
2. Movimento di capitali	»	408.148.576
3. Contabilità speciali	»	385.536.000
Totale entrate di competenza	L.	3.036.156.000
Avanzo di amministrazione 1954	»	255.000.000
Totale generale	L.	3.291.156.000

SPESE

1. Spese effettive	L.	2.731.612.891
2. Movimento di capitali	»	174.007.109
3. Contabilità speciali	»	385.536.000
Totale generale	L.	3.291.156.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 15 febbraio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1956

ASSESSORATO FINANZE	Somme risultanti	Ordinarie	Straordinarie
Entrate effettive	2.242.471.424	1.951.562.619	290.908.805
Movimento di capitali .	408.148.576		
Contabilità Speciali .	385.536.000		
Totale entrate di competenza	3.036.156.000		
Avanzo di Amministrazione esercizio finanziario 1954 .	255.000.000		
TOTALE ENTRATA	3.291.156.000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1956

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Parte I Spese ordinarie	Parte II Spese straordinarie
I. Assessorato Finanze .	504.329.347	403.822.962	100.506.385
II. » Attività Sociali	749.145.040	744.645.040	4.500.000
III. » Lavori Pubblici	1.265.559.382	343.159.382	922.400.000
IV. » Pubblica Istruzione	186.053.472	174.653.472	11.400.000
V. » Agricoltura	26.525.650	14.975.650	11.550.000
SPESE EFFETTIVE	2.731.612.891	1.681.256.506	1.050.356.385
Movimento di capitali	174.007.109		
Contabilità Speciali .	385.536.000		
TOTALE USCITE	3.291.156.000		

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1956, n. 5.

Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del* 5 *aprile* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Organi dell'Amministrazione comunale

Art. 1.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.

Art. 2.

Il Consiglio comunale è composto:

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3.

La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

6 assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

4 assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

2 assessori nei Comuni aventi popolazione fino ai 3000 abitanti.

In tutti i Comuni il numero degli assessori supplenti è di due.

Il numero degli assessori è determinato dal Consiglio comunale dopo la elezione del sindaco.

Art. 4.

Nei Comuni della provincia di Bolzano la composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio comunale.

L'appartenenza dei consiglieri comunali ad un gruppo linguistico è determinata dalla dichiarazione che ogni consigliere dovrà rendere personalmente e per iscritto a chi presiede la prima riunione. Di tali dichiarazioni il presidente dà comunicazione al Consiglio prima di procedere alla elezione del sindaco.

Art. 5.

Gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, nella prima adunanza dopo la elezione del sindaco, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; gli effettivi separatamente dai supplenti.

Se in una prima votazione nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio procede a votazione di ballottaggio nella quale sono proclamati eletti quei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella precedente votazione: a parità di voti sono ammessi i più anziani di età.

Art. 6.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con lo intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 7.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco e della Giunta, è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco e degli assessori è, a cura del consigliere anziano, trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Giunta provinciale e, per conoscenza, al Commissario del Governo nella Regione, entro dieci giorni dalla sua data.

La Giunta provinciale, con deliberazione motivata, annulla la nomina del sindaco e degli assessori, quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro la deliberazione della Giunta provinciale, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere alla Giunta regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Giunta medesima.

Art. 8.

Non può essere eletto sindaco:

chi ha fratelli in seno alla Giunta municipale;

chi ricopre la carica di consigliere regionale;

~~il ministro di un culto;~~

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 9.

Due fratelli non possono far parte della stessa Giunta municipale.

Art. 10.

Al sindaco ed agli assessori può essere assegnata, con riguardo alle condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 11.

I consiglieri comunali restano in carica quattro anni. Tuttavia, essi esercitano le loro funzioni sino alla data nella quale è data comunicazione al sindaco del decreto che convoca i comizi elettorali.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dal giorno della elezione.

Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale, abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti a norma dell'art. 83.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera *b*).

Il termine suddetto può essere prorogato fino a sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

Il sindaco e la Giunta restano in carica sino al giorno in cui il sindaco nuovo eletto ha prestato giuramento.

Art. 12.

La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco, si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 13.

Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati, in quanto non sia provveduto con leggi della Regione, dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, con le modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al sindaco le disposizioni del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

TITOLO II

Elezione dei Consigli comunali

CAPO I

Norme generali

Art. 14.

Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione sino a 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali, si effettua con il sistema maggioritario e voto limitato.

~~Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.~~

Tuttavia la Giunta provinciale, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La domanda di cui al terzo comma, deve essere presentata fra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel *Bollettino Ufficiale*.

La decisione della Giunta provinciale è pubblicata per otto giorni nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio.

Art. 15.

In tutti i Comuni della provincia di Bolzano e nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Nella sola provincia di Bolzano è data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

CAPO II

Dell'elettorato attivo

Art. 16.

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

CAPO III

Dell'eleggibilità

Art. 17.

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 18.

Non sono eleggibili a Consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno la giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate.

2) i funzionari e gli impiegati dello Stato, della Regione e delle Provincie che hanno la vigilanza sui Comuni;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto ovvero risultino debitori dopo aver reso il conto;

5) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizio esazione di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, in modo continuativo o per un valore superiore al 5% delle spese ordinarie del bilancio comunale, e coloro i quali hanno parte in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal Comune;

7) gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

8) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

9) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità di cui ai numeri 4) 8), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore può esserne sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 19.

I consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni del Comune, eseguiti col sistema della trattativa privata.

Art. 20.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di membro della Giunta regionale o della Giunta provinciale

Art. 21.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e lo affiliato.

CAPO IV

Del procedimento elettorale preparatorio

SEZIONE I. — *Disposizioni generali*

Art. 22.

Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e col Primo presidente della Corte d'appello di Trento, e sentito il Presidente della Giunta provinciale, fissa con decreto la data delle elezioni per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi trenta giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data della elezioni, trasmette al sindaco un esemplare autenticato delle liste di sezione.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo e col Primo presidente della Corte di appello di Trento e sentita la Giunta provinciale, e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Art. 23.

I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta provinciale, non oltre le ore 18 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, i contrassegni tradizionali coi quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per la eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il presidente della Giunta provinciale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le Commissioni mandamentali della Provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni Comune, dei contrassegni depositati presso la Giunta provinciale.

Art. 24.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione.

Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante firma di ricevuta, sull'apposito tagliando, dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona cui fu fatta consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori aventi residenza in altro Comune, i certificati vengono consegnati tramite l'ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori nei due giorni precedenti la votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della votazione e contro ricevuta sull'apposito tagliando, di ottenerne dal sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale è stampigliata la parola « duplicato ».

Ai fini del presente articolo l'ufficio comunale resta aperto nel giorno antecedente e nel giorno stesso della votazione, al meno dalle ore 9 alle ore 17.

Art. 25.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario.

Presso la cancelleria della Corte di appello di Trento e presso la Giunta regionale sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Giunta regionale, previa

intesa con il Primo presidente della Corte di appello di Trento, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte di appello di Trento. Per la prima sezione o sezione unica il presidente è scelto tra i magistrati, i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni, in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore.

Per i presidenti delle altre sezioni è richiesto, come minimo, il titolo di scuola media inferiore.

Nella nomina a presidente di ufficio elettorale sono preferite quelle persone che, essendo iscritte nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo, risiedono nel Comune dove ha sede l'ufficio elettorale e sono elettori nel Comune medesimo.

Nei Comuni della provincia di Bolzano, per la nomina a presidente dell'ufficio elettorale, è richiesta la piena conoscenza della lingua italiana e tedesca.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune.

Art. 26.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco od il commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.

Art. 27.

Il segretario del seggio è pure nominato dalla Commissione elettorale comunale a maggioranza assoluta di voti, nella stessa seduta nella quale si è provveduto alla nomina degli scrutatori, scegliendolo fra gli elettori residenti nel Comune, che possibilmente siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Art. 28.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 29.

L'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidentte nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede a termini dell'art. 23 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 30.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 31.

Al presidente degli uffici elettorali di sezione spetta per il solo giorno della votazione un compenso fisso di L. 3000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari di 7° grado nei ruoli della Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta, per il solo giorno della votazione, un compenso fisso di L. 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado 9°. Ai funzionari statali di grado superiore al 9° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Ai membri dell'ufficio della prima sezione o sezione unica è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a lire 2000 per il presidente e L. 1500 per gli scrutatori ed il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Ai membri dell'ufficio centrale, di cui al secondo comma dell'art. 61, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso fisso di L. 4000 al presidente e di L. 3000 agli scrutatori e al segretario, al lordo delle ritenute di legge.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 32.

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;

3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 26;

6) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al Comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;

7) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sullo involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) le urne occorrenti per la votazione;

9) un congruo numero di matite copiative per il voto;

10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

11) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

Le schede, stampate nella sola lingua italiana per la provincia di Trento ed in lingua italiana e tedesca per la provincia di Bolzano, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura della Regione, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui.

SEZIONE II. — *Presentazione della candidatura*

Art. 33.

La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 200 elettori, nei Comuni con più di 30.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 3000 abitanti, 20 nei Comuni con più di 1000 abitanti e 10 nei Comuni con meno di 1000 abitanti.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma precedente.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dal notaio o segretario comunale, o dal pretore o dal giudice conciliatore.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Comune nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Art. 34.

Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione fino ai 10.000 abitanti le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Art. 35.

Nei Comuni della provincia di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui all'art. 66.

Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Art. 36.

Con la lista dei candidati devesi anche presentare:

1) un modulo, in triplice esemplare, di contrassegno, anche figurato, ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;

2) il certificato, per ogni candidato, attestante la iscrizione del medesimo nelle liste elettorali, rilasciato dal sindaco competente;

3) una dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata dal notaio, dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore;

4) l'eventuale indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonchè di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista per i Comuni contemplati dal precedente articolo.

Le dichiarazioni di collegamento possono essere presentate alla Commissione elettorale mandamentale entro le ore 9 del secondo giorno successivo alla presentazione delle liste.

Le designazioni e le dichiarazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore.

Le liste e gli allegati debbono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente la elezione.

Il segretario comunale o dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando, il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione, e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del giorno di cui al comma precedente, alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Art. 37.

Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui agli articoli 33, 34 e 36, in quanto applicabili, si intendono riferite alle singole frazioni anzichè ai Comuni, e nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è uguale a quello dei consiglieri da eleggere. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione.

Art. 38.

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco, entro le ore 12 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui al n. 4 dell'art. 36.

Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dal n. 4 dell'art. 36, vanno consegnate, entro le ore 12 del sabato precedente la votazione, al sindaco che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti, la mattina stessa dell'elezione, purchè prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 39.

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione, di cui al n. 3 dell'articolo 36, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali rilasciato dal sindaco competente;

c) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quelli depositati presso la Giunta provinciale a sensi dell'art. 23, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza; ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini e soggetti di natura religiosa;

d) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del gruppo, vistata dal Presidente della Giunta provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

e) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

f) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

La Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare alle ore 9 del secondo giorno successivo, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed emettere nuovi documenti e nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 40.

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto di cui all'art. 32, n. 4, recante i contrassegni di lista e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonchè l'indicazione dei collegamenti, per la affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi a cura del sindaco non oltre l'ottavo giorno precedente la elezione.

Contemporaneamente la Giunta regionale provvede a carico del bilancio della Regione per la stampa delle schede, nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione, approvato dalla Commissione mandamentale.

Le decisioni di cui all'articolo precedente sono comunicate pure al Commissario del Governo, per notizia.

Art. 41.

Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.

In tal caso il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al Presidente della Giunta regionale al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale.

Il Presidente della Giunta regionale dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da

pubblicarsi a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 22.

CAPO V
Della votazione

SEZIONE I. — *Norme generali*

Art. 42.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovano nelle pareti adiacenti alla cabina, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni o in quella di accesso alla medesima, devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 43.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni; però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni di sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 53 riguardo al termine ultimo della votazione.

Art. 44.

Possono essere ammessi nella sala delle elezioni solo gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 24.

Essi non possono essere armati o muniti di bastone.

Art. 45

Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di una sentenza di Corte d'appello, che lo dichiari elettore del Comune;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, purchè iscritti nelle liste elettorali del Comune;

d) gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purchè iscritti nella lista elettorale del Comune.

Gli elettori di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione.

Art. 46.

Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Solo gli elettori, i quali per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere nell'interno della cabina da un elettore di fiducia in loro presenza.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, viene escluso dal voto, e se ne prende nota nel verbale.

Art. 47.

Alle ore 6 del giorno per il quale è indetta la elezione, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti nel seggio.

Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;

b) vengono timbrate col bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticale;

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione.

Art. 48.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono.

Durante le operazioni di cui all'art. 47 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Art. 49.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente doll'ordine di iscrizione nella lista.

In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta la identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta dell'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 55.

Art. 50.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 24, e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Nella apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 32 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Art. 51.

Nei Comuni fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a 5; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai 4/5 dei consiglieri da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero contenesse una cifra decimale superiore a 50.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto su un contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per i quali ha diritto di votare.

Art. 52.

Nei Comuni della provincia di Trento con più di 10.000 abitanti ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo colla matita copiativa nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra i candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nelle liste i nomi dei candidati preferiti.

Art. 53.

La votazione deve proseguire fino alle ore 20; tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 54.

Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori;

3) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

4) forma un unico pacco diretto al pretore del mandamento, contenente la lista, vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate;

5) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Art. 55.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo e a qualsiasi effetto ed i reclami scritti, devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio.

CAPO VI

Dello scrutinio e della proclamazione

SEZIONE I. — *Lo scrutinio*

Art. 56.

Ultimate le operazioni indicate all'art. 54, si procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze od i voti individuali di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonchè da ciascun candidato.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 55.

Lo scrutinio deve essere ultimato entro le ore 23 dello stesso giorno, dopo di che i presidenti compiono le operazioni indicate agli articoli 60 e 62.

Art. 57.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore, nei Comuni fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento, ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti;

c) nelle quali l'elettore, nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con la indicazione di alcuno dei candidati.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 32 o non portino il bollo richiesto dall'art. 47 sfuggite al controllo durante la votazione a sensi dell'ultimo comma dell'art. 50. Esse non vengono aperte, sono vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale;

b) quando non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

Art. 58.

Le preferenze, di cui al terzo comma del precedente articolo 52, espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune, sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Art. 59.

Le schede sono numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) quelle contenenti voti validi;

b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

d) quelle nulle;

e) quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto.

Art. 60.

Il presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato del verbale compilato a termini dell'art. 69 e provvede quindi a:

a) trasmettere al pretore del mandamento il plico di cui all'art. 54;

b) consegnare o far consegnare immediatamente al presidente dell'ufficio centrale un esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio, dalle schede contenenti i voti contestati e non assegnati, da quelle nulle o sulle quali non risulti manifestazione di voto, dal verbale di nomina degli scrutatori, dagli atti di designazione dei rappresentanti di lista, dai certificati medici prodotti da elettori fisicamente impediti, dalle sentenze di Corte di appello per l'ammissione di elettori al voto e da tutti i reclami e proteste scritti presentati durante le operazioni della sezione;

c) depositare nella segreteria del Comune l'altro esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio e dal pacco delle schede contenenti i voti validi;

d) riconsegnare al sindaco o suo delegato il materiale sopravvanzato e l'arredamento della sala.

Il presidente dell'unica sezione del Comune non compie gli adempimenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) e passa immediatamente alla esecuzione delle operazioni e degli adempimenti indicati all'art. 62.

Il presidente della prima sezione dei Comuni aventi fino a 25 sezioni soprassiede agli adempimenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) e passa immediatamente alla costituzione dell'ufficio centrale a termini degli articoli 61 e 63.

SEZIONE II. — *Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti*

Art. 61.

Nei Comuni aventi fino a 25 sezioni, l'Ufficio elettorale della prima sezione del Comune costituisce l'ufficio centrale.

Negli altri Comuni l'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale od altro magistrato delegato dal presidente del tribunale che lo presiede, e da almeno cinque membri oltre il segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale con le formalità e nei termini di cui agli articoli 26 e 27.

Art. 62.

Nei Comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede immediatamente alla assegnazione dei seggi alle singole liste, ed alla proclamazione degli eletti, con le modalità previste dagli articoli da 64 a 68.

Provvede alla chiusura del verbale compilato a termini dell'art. 69, alla confezione e trasmissione alla Giunta regionale del plico contenente una copia del verbale, con gli allegati in esso elencati, alla trasmissione al pretore del mandamento del plico di cui all'art. 54, alla riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato e dell'arredamento della sala, al deposito nella segreteria del Comune di un esemplare del verbale, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 63.

Il presidente del tribunale od altro magistrato delegato, per i Comuni con più di 25 sezioni, ed il presidente della prima sezione, per gli altri Comuni, alle ore 23 dello stesso giorno della votazione, costituiscono l'ufficio centrale, chiamando a farne parte le persone designate in conformità all'art. 61.

Viene quindi dato inizio immediato alle operazioni di cui agli articoli da 64 a 68 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti, rilevando i dati, senza poterli modificare, dai verbali di tutte le sezioni elettorali del Comune.

Qualora, per causa di forza maggiore, entro due ore dalla costituzione dell'ufficio non siano pervenuti tutti i verbali di sezione all'ufficio centrale, il presidente dispone la sospensione delle operazioni medesime ed il loro rinvio alle ore 9 del lunedì immediatamente successivo al giorno della votazione, facendo sigillare tutti gli atti, documenti e carte impiegati durante le operazioni e disponendo la sorveglianza della sala dagli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, ai quali è dato pure l'incarico per il ricevimento dei verbali delle sezioni ritardatarie.

A chiusura delle operazioni il presidente dispone per il deposito di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale di cui all'art. 69 nella segreteria del Comune, nonchè per la trasmissione immediata alla Giunta regionale dell'altro esemplare unitamente ai verbali di tutte le sezioni del Comune e dei relativi allegati; dispone inoltre per la riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 64.

Nei Comuni fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato;

b) pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni di competenza dell'ufficio centrale;

c) interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constatare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuni dei candidati;

d) proclama eletti, salvo le definitive decisioni del Consiglio comunale, a termini dell'art. 76, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, dando la preferenza, in caso di parità di voti, al maggiore di età.

Art. 65.

Nei Comuni della provincia di Trento con più di 10.000 abitanti il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di lista. La cifra elettorale di lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune;

b) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista e a tale scopo divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente naturale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta compreso nella cifra elettorale di ciascuna lista;

c) attribuisce i seggi non potuti assegnare, perchè non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni

divide per 1, 2, 3.... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, i resti delle singole liste e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale, non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente nella prima assegnazione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo la graduatoria delle cifre elettorali.

Art. 66.

In tutti i Comuni della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune;

b) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tale scopo divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribui-

sce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

c) attribuisce i seggi non potuti assegnare, perchè non *è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti* operazioni: divide per 1, 2, 3..... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale, non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente nella prima assegnazione.

A ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate attribuisce tanti ulteriori rappresentanti quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultino compresi nella graduatoria dei più alti quozienti.

A parità di quozienti il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero dei voti residui nella prima assegnazione.

Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo la graduatoria delle cifre elettorali.

Art. 67.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti della provincia di Trento ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, una volta stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, il presidente dell'unica sezione del Comune o dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati dallo stesso candidato in tutte le sezioni del Comune;

b) compone la graduatoria dei candidati disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

c) proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera *b*) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo Consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art. 76, e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli enti dando atto nel verbale della circostanza.

Art. 68.

Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20% dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

In tutti gli altri Comuni della Regione ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi precedenti, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Art. 69.

Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione e dall'ufficio centrale è steso verbale in duplice esemplare di cui per gli atti del Comune e l'altro per gli atti della Giunta regionale.

Art. 70.

Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 45;

c) la indicazione del numero delle schede autenticate *prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante* la votazione;

d) la indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 46, secondo comma;

e) la indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elattorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonchè la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) *l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;*

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

Art. 71.

Il verbale dell'ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del Comune deve contenere:

1. *Per tutti i Comuni della Regione*:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 68 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;

c) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonchè la citazione delle proteste e reclami presentati dall'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

d) l'elenco degli allegati al verbale;

e) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

f) la firma in calce a tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

2. *Per i Comuni con popolazione fino a* 10.000 *abitanti della provincia di Trento*:

g) il riassunto dei voti validi individuali riportati da ciascun candidato nelle singole sezioni, elencando i candidati nell'ordine delle varie liste, come figurano nella scheda di votazione;

h) il riepilogo dei voti « in testa »;

i) la graduatoria dei candidati disposta in ordine decrescente del numero dei voti validi riportati da ogni candidato.

3. *Per i Comuni con popolazione superiore ai* 10.000 *abitanti della provincia di Trento e per tutti i Comuni della provincia di Bolzano*:

l) la indicazione delle cifre elettorali di lista e di gruppo;

m) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

n) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

o) l'indicazione dei candidati eletti per ciascuna lista.

Art. 72.

Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nel presente capo VI, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio e con la firma del presidente e di almeno due componenti l'ufficio.

La trasmissione al pretore del mandamento ed alla Giunta regionale, nonchè la consegna all'ufficio centrale ed il depo-

sito nella segreteria del Comune, dei plichi e dei pacchi, sono effettuate direttamente dal presidente dell'ufficio o, per sua delega scritta, da un componente del medesimo.

Art. 73.

Il pretore, entro cinque giorni dal ricevimento del plico di cui all'art. 54, provvede all'apertura del plico stesso, previa tempestiva comunicazione al sindaco, perchè ne dia avviso al pubblico del giorno e dell'ora fissata per detta operazione.

La lista contenuta nel plico rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 74.

Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti immediatamente dopo ultimate le operazioni di scrutinio.

Art. 75.

Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, la Giunta provinciale provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, o perchè si è verificata l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 41, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 68.

CAPO VII

Della convalida e delle surrogazioni

SEZIONE I. — *Disposizioni generali*

Art. 76.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma degli articoli 17, 18, 20 e 21 dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui al presente capo.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale.

Art. 77.

Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 79-81, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal presidente della Giunta regionale d'intesa col Commissario del Governo e col Presidente della Corte di appello di Trento.

SEZIONE II. — *Disposizioni particolari per la surrogazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti della provincia di Trento*

Art. 78.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggior voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti e, a parità di voti, il maggiore di età.

Art. 79.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso si provvede a sensi dell'art. 77.

Art. 80.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 21, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

In tali casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 78.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 14, quarto comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione.

In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 78.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione è, nell'altro, è surrogato a termini dell'art. 78; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

SEZIONE III. — *Disposizioni particolari per la surrogazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti della provincia di Trento e in tutti i Comuni della provincia di Bolzano.*

Art. 81.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso si provvede a sensi dell'art. 77.

Art. 82.

Se l'elezione porta in Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 21, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 83.

Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, osservando la disposizione di cui all'art. 78.

TITOLO III

Disposizioni varie, transitorie e finali

Art. 84.

In materia di ricorsi contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo VIII del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 85.

Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal capo IX, articoli 77 fino a 96 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 86.

Nella prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere, nei Comuni di cui all'art. 14, il riparto tra le frazioni del numero dei consiglieri da eleggere, o per ottenere la revoca del riparto già esistente, deve essere presentata non oltre l'ottavo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 87.

All'onere finanziario derivante alla Regione dalla applicazione della presente legge sarà provveduto per l'esercizio 1956 con il fondo stanziato nel cap. 147 della parte straordinaria del bilancio della Regione e per gli esercizi futuri con i corrispondenti stanziamenti di spesa.

Art. 88.

La presente legge è dichiarata urgente, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 aprile 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

Allegato A
(scheda di votazione per i comuni di cui all'art. 14 della legge)

COMUNE DI ....

ELEZIONI COMUNALI ANNO 19 ....

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N.

AVVERTENZA

(ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di ...... candidati)

○ ☐	○ ☐	○ ☐	○ ☐
1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐
6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐
7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐
8 ☐	8 ☐	8 ☐	8 ☐
9 ☐	9 ☐	9 ☐	9 ☐
10 ☐	10 ☐	10 ☐	10 ☐
	11 ☐	11 ☐	11 ☐
	12 ☐	12 ☐	12 ☐
	13 ☐	13 ☐	
	14 ☐		
	15 ☐		
	16 ☐		

Visto:
Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Allegato B
Retro della scheda di cui all'allegato *A*

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

COMUNE DI ....

ELEZIONI COMUNALI ANNO 19

Scheda per la votazione

Timbro

Visto:
Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

ALLEGATO *C*

(scheda di votazione per i comuni di cui all'art. 15 della legge

Visto:
Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

ALLEGATO *D*

Retro della scheda di cui all'allegato *C*

Visto:
Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1956, n. 6.

Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 9 *del* 5 *maggio* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'intento di promuovere il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero nell'ambito della Regione, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per l'acquisto, al valore nominale, di cartelle che l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina emetterà, in serie speciale chiusa, al saggio del 2,50 % annuo, in corrispondenza dei mutui, di durata decennale, per:

a) la costruzione e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero;

b) la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti;

c) l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera *a*) nonchè per l'ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti e per il rinnovo dell'arredamento dei medesimi.

I finanziamenti di cui sopra non potranno essere disposti per gli esercizi alberghieri ubicati in immobili destinati anche ad uso e scopo diversi da quelli alberghieri o turistici.

I mutui potranno essere concessi fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Fino al 1° gennaio 1966 la Regione è altresì autorizzata a investire nell'acquisto di ulteriori cartelle della stessa specie gli importi ricavati dall'incasso delle cedole e dal rimborso delle cartelle, nonchè ogni e qualsiasi altro importo introitato in dipendenza delle operazioni di mutuo.

Art. 3.

I mutui sono concessi:

a) per un importo non superiore al 25 % della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e per un limite massimo di 20.000.000;

b) per un importo non superiore al 65 % della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 e per un limite massimo di 50.000.000;

c) per un ammontare non eccedente il 55 % del costo dell'arredamento e delle attrezzature di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 e per un limite massimo di 10.000.000;

semprechè i richiedenti non abbiano goduto di agevolazioni o contributi da parte dello Stato o della Regione per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto, l'ammodernamento o il rinnovo dell'arredamento per i quali viene richiesto il mutuo previsto dalla presente legge.

Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 2,50 % annuo nonchè lire una annua per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato per diritti di commissione e di amministrazione.

I mutui avranno decorrenza dal 1° aprile o dal 1° ottobre successivo alla stipulazione dei contratti definitivi e i rimborsi saranno effettuati con semestralità costanti scadenti il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno con conguaglio di interessi.

Art. 4.

I mutui concessi in dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge dovranno essere garantiti da iscrizione di ipoteca a favore dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina sugli immobili per i quali detti mutui vengono accesi o, eventualmente, su altri offerti in garanzia.

Art. 5.

La concessione dei mutui, la determinazione del rispettivo ammontare ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, sono deliberati dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina previo motivato parere espresso dall'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Art. 6.

La somministrazione dei mutui avverrà in due rate di cui la prima, pari al 50 % della somma concessa a mutuo, sarà versata dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo coll'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina e la iscrizione della relativa ipoteca e semprechè il mutuatario abbia già investito nell'esecuzione dei lavori e nell'eventuale acquisto dell'area, degli impianti e delle forniture, le somma occorrenti affinchè, con la totale erogazione del mutuo, sia assicurata l'integrale esecuzione delle opere e degli arredamenti preventivati; la rimanente somma sarà corrisposta ad opera ultimata, dopo l'emissione dei certificati di regolare esecuzione.

L'accertamento della regolare esecuzione delle opere e degli acquisti e gli stati di avanzamento al fine di accertare e dimostrare gli investimenti e gli acquisti e la possibilità di integrale esecuzione dell'opera di cui al primo comma, sono disposti dall'Ufficio tecnico dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio.

Esse dovranno essere corredate:

a) del progetto tecnico ed, eventualmente, del progetto dell'arredamento nonchè di una relazione tecnica;

b) del preventivo del costo di tutte le opere e del relativo piano finanziario;

c) dell'estratto tavolare e del foglio di possesso fondiario;

d) del consenso all'esecuzione dei lavori, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da parte del proprietario dello stabile ove lo stabile stesso avesse diverso proprietario da quello dell'azienda;

e) della dichiarazione di non aver goduto altre provvidenze statali o regionali ai sensi delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3;

f) della polizza di assicurazione contro gli incendi, per gli stabili esistenti. Per le nuove costruzioni essa dovrà essere prodotta prima della emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 8.

Gli immobili finanziari ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per anni 25.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nella partita tavolare relativa all'immobile in parola.

La Giunta regionale può tuttavia autorizzare il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa.

Il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 9.

I mutui di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 sono concessi per opere da iniziarsi od acquisti da effettuarsi posteriormente alla notifica di favorevole accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

Art. 10.

I mutui di cui al precedente art. 1 sono regolati dalle norme statutarie dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina e dalle leggi sul credito fondiario alle quali si fa esplicito richiamo per tutto quanto non contemplato nella presente legge.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, previa approvazione della Giunta medesima, speciale convenzione al fine di regolare i rapporti fra la Regione e l'Istituto predetto, nonchè le modalità per la concessione dei mutui ed ogni particolare ad essi attinente.

Art. 12.

All'onere di L. 1.000.000.000, di cui all'art. 1 della presente legge, si fa fronte:

a) con il fondo di L. 200.000.000 iscritto al capitolo 178-*bis* dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1955;

b) mediante stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale in ragione di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1957 al 1960 incluso.

Gli stanziamenti disposti in attuazione del presente articolo e quello di cui al detto capitolo n. 178-*bis* dell'esercizio 1955, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 aprile 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1956, n. 3.

Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1952.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 5 maggio 1956*).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'anno 1952 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1. *Gestione di Cassa*:

Totale delle riscossioni eseguite durante l'esercizio 1952 ..	L.	1.690.911.161
Deficit di Cassa al 31 dicembre 1951	»	98.994.055
	L.	1.591.917.106
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1952	»	1.748.722.364
Disavanzo di Cassa al 31 dicembre 1952 a credito del cassiere provinciale	L.	156.805.258

2. *Gestione finanziaria*:

a) *Gesione di competenza*:

Entrate di competenza	L.	1.879.101.420		
Uscite di competenza	»	1.836.858.276		
Attività sulla gestione di competenza			»	42.243.144

b) *Gestione dei residui degli esercizi precedenti*:

Deficit di Cassa al 1° gennaio 1952	L.	98.994.055		
Residui passivi al 31 dicembre 1952	»	893.870.996		
Totale delle passività	L.	992.865.051		
Residui attivi al 31 dicembre 1952	»	1.264.240.110		
Differenza attiva			L.	271.375.059
Avanzo di amministrazione a fine esercizio.			L.	313.618.203

3. *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L.	2.171.964.010
Totale delle passività	»	1.579.757.910
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1952.	L.	592.206.100

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine di esercizio da riportare nel bilancio 1953 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Residui attivi delle gestioni 1951 e retro rimasti da riscuotere	L.	546.388.123		
Residui attivi dell'esercizio 1952	»	906.042.246		
			L.	1.452.430.369

Residui passivi:

Deficit di Cassa al 31 dicembre 1952	L.	156.805.258		
Residui passivi delle gestioni 1951 e retro rimasti da pagare	»	315.882.592		
Residui passivi dell'esercizio 1952	»	666.124.316		
			L.	1.138.812.166

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 aprile 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 5 marzo 1956, n. 3.

Modificazioni al regolamento organico e di servizio degli agenti stradali della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 5 maggio 1956*).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48, n. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 21 febbraio 1956, n. 285-369/1-I della Giunta provinciale, recante modificazioni al vigente regolamento organico e di servizio degli agenti stradali della provincia di Trento;

Decreta:

Al vigente regolamento organico e di Servizio degli agenti stradali della provincia di Trento, deliberato dal Rettorato provinciale in seduta 10 aprile 1930, sub n. 1171/19-IX, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 16 giugno 1930, sub n. 22420/IIa, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica « indennità speciali », contemplata dal regolamento, viene soppressa;

2) viene istituito l'art. 42-*bis*. Art. 42-*bis*: « Ai capi cantonieri per l'espletamento del servizio sui tronchi di strada affidati alla loro sorveglianza, è consentito, previo assenso del capo dell'Ufficio tecnico provinciale, l'uso di mezzi di locomozione di loro proprietà (automobili, motocicli, biciclette).

Per l'uso in servizio di detti mezzi l'Amministrazione corrisponderà ai capi cantonieri un'indennità commisurata al consumo del carburante e al deperimento della macchina in relazione alla lunghezza dei percorsi da effettuarsi mensilmente da ciascun capo cantoniere.

La misura della predetta indennità sarà stabilita, con apposita deliberazione, dalla Giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 5 marzo 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1956, *registro n.* 1, *foglio n.* 180. — SALETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1956, n. **146**.

Regolamento sulla tenuta dei Libri fondiari in esecuzione alle leggi vigenti sui Libri fondiari.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 10 *del* 20 *maggio* 1956).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, istitutiva dell'ufficio del Libro fondiario della Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, contenente norme transitorie sull'organico, sull'assunzione e sul trattamento del personale degli uffici del Libro fondiario;

Vista la legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, contenente norme sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico dei conservatori del Libro fondiario;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 23 settembre 1955, con la quale viene approvato il regolamento sulla tenuta del Libro fondiario;

Decreta:

Art. 1.

Il conservatore titolare o chi legalmente lo sostituisce, è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio tavolare e della esecuzione delle disposizioni impartitegli dall'Assessore regionale competente e dall'Ispettore regionale.

Egli è il capo del personale ausiliario assegnato all'ufficio e ripartisce il lavoro con criteri discrezionali di razionalità e di rendimento con l'osservanza del secondo comma del paragrafo 7 delle disposizioni di cui all'ordinanza 12 gennaio 1872 (B.L.I., n. 5) rispondendo del regolare andamento del servizio.

Art. 2.

Indipendentemente dalla responsabilità del conservatore titolare indicata all'articolo precedente, il personale dipendente incorre in propria responsabilità diretta per omissione, negligenza o dilazione nell'esecuzione dei lavori che gli sono stati assegnati.

L'accertamento delle responsabilità di tutto il personale spetta all'Ispettore regionale.

Art. 3.

Spetta all'Ispettore regionale disporre, con ordine di servizio, una eventuale ripartizione dei compiti nell'ambito dello stesso ufficio tavolare tra più conservatori assegnati allo stesso.

In tale caso il singolo conservatore risponde, a sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, esclusivamente del compito affidatogli ferma restando la responsabilità del conservatore titolare dell'Ufficio

Art. 4.

La durata del servizio presso gli uffici tavolari è di sette ore e mezzo di ciascun giorno feriale, ad eccezione del sabato, nel quale giorno il servizio è prestato nelle sole ore antimeridiane.

L'orario giornaliero è fissato con ordine di servizio dell'Ispettore regionale.

Gli uffici sono aperti al pubblico nelle sole ore antimeridiane dei giorni di servizio. Nei medesimi giorni è ammessa, nelle ore pomeridiane, solo la presentazione di domande tavolari.

Art. 5.

Durante le ore d'ufficio il personale addetto può assentarsi solo per esigenze di servizio o solo per comprovate ed urgenti ragioni di necessità. In quest'ultimo caso e nel caso di malattia il conservatore titolare o chi per esso, ne dà immediata comunicazione all'Ispettore regionale.

Negli uffici dove opera un solo conservatore, l'impedimento alla presenza in ufficio del titolare è tempestivamente comunicata, per telefono o telegrafo, all'Ispettore regionale.

I viaggi di servizio devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettore regionale.

Art. 6.

Compatibilmente con le esigenze di servizio è accordato a tutto il personale dell'Ispettorato regionale del Libro fondiario e degli uffici tavolari un congedo che nell'intero anno solare non può superare complessivamente i trenta giorni.

I congedi sono autorizzati di volta in volta dall'Assessore agli affari generali, su proposta dell'Ispettore regionale.

Qualora l'Assessore abbia già data la sua autorizzazione generale in base ad un piano propostogli all'inizio dell'anno, le singole autorizzazioni ai congedi sono accordate dall'Ispettore regionale.

Art. 7.

L'Ispettorato regionale del Libro fondiario e gli uffici tavolari nella provincia di Bolzano devono usare nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente, italiana o tedesca. Ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Le iscrizioni nei Libri fondiari della provincia di Bolzano si eseguono nella lingua italiana e tedesca.

I decreti tavolari sono spediti dagli uffici del Libro fondiario alle parti private di lingua tedesca con la traduzione in tale lingua.

Art. 8.

Il conservatore provvede all'incasso dei diritti di cancelleria nella misura fissata dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1° gennaio 1954, n. 1. Le entrate sono registrate nell'apposito registro e versate alla fine di ogni mese al tesoriere della Regione Trentino-Alto Adige sul conto corrente 14/4463, dandone contemporaneamente comunicazione all'ufficio di ragioneria della Regione con relativa copia per l'Ispettorato del Libro fondiario.

Gli atti tavolari richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni della Regione, sono esenti da ogni diritto.

Al conservatore è vietato chiedere od accettare compensi di qualsiasi genere od ammontare per prestazioni inerenti al suo servizio.

Art. 9.

L'Ispettore regionale esaminerà di tempo in tempo se l'ufficio tavolare esegue puntualmente e regolarmente gli affari ad esso incombenti.

A tal'uopo esaminerà le stanze, i documenti ed i relativi decreti tavolari, nonchè le iscrizioni eseguite nei singoli registri.

La ispezione ordinaria di ciascun ufficio del Libro fondiario dovrà effettuarsi due volte all'anno ad intervallo di sei mesi circa.

Il piano generale delle ispezioni ordinarie è approvato dall'Assessore per gli affari generali. Le ispezioni straordinarie sono ordinate dall'Assessore di volta in volta.

Sull'andamento dell'ufficio, anche a sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, è fatta relazione; i rilievi sono comunicati anche ai conservatori addetti all'ufficio ispezionato.

Art. 10.

Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento rimangono in vigore le disposizioni sulla tenuta dei Libri fondiari contenute nell'ordinanza ministeriale 12 gennaio 1872.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 11 ottobre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1956, registro n. 4, foglio n. 173. — SALETTI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1956, n. 7.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 20 maggio 1956*).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Per l'espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità che non siano a carico dello Stato, da effettuarsi nella Regione Trentino-Alto Adige, devono osservarsi le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti della presente legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali con decreto del Presidente della Giunta regionale o dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento o di Bolzano, secondo le rispettive competenze a norma dell'art. 8 della presente legge, nonchè quelle dichiarate tali da altre autorità competenti.

Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si devono eseguire per conto della Regione, delle provincie di Trento e di Bolzano e dei rispettivi Comuni nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, società o privati.

Art. 3.

La domanda per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità da parte di persone giuridiche pubbliche o private, di associazioni, di società o di privati deve essere presentata all'autorità competente, corredata da una relazione sommaria, la quale indichi lo scopo, la natura delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro i quali saranno finite.

La domanda deve inoltre essere corredata da un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4.

La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità deve preventivamente essere pubblicata di ufficio in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuole essere eseguita ed essere inserita per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e in due quotidiani della Provincia, nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione.

Per un periodo di trenta giorni, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione e il piano di massima indicati nell'articolo precedente devono rimanere depositati nell'ufficio del Comune o dei Comuni ove l'opera dovrà essere eseguita.

Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito devono essere indicati in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5.

Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati negli uffici del Comune e fare le sue osservazioni presentandole agli uffici dove è depositato il piano di massima.

Il proponente la dichiarazione di pubblica utilità può a sua volta prendere conoscenza delle osservazioni fatte e presentare osservazioni di risposta nei successivi quindici giorni.

Art. 6.

Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche ed altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purchè siano muniti di un decreto del Presidente della Giunta provinciale, nel cui territorio devono essere compiute le predette operazioni, e ne sia dato dieci giorni prima avviso ai proprietari. Detto avviso è dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordina gli studi, e deve indicare i nomi delle persone cui è concessa la focoltà di introdursi nelle proprietà private. Se si tratta di luoghi abitati, il sindaco, su istanza delle parti interessate, fissa il tempo e il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. Il sindaco può far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata. I proprietari potranno assistere alle operazioni e farsi rappresentare da persone di fiducia.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari per assicurare il pagamento di queste indennità, i Presidenti delle Giunte provinciali possono prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Nel decreto è fissata la durata delle predette operazioni.

Art. 7.

Chi si oppone alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o chi togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciato dei piani, è punito a norma delle vigenti leggi dello Stato. La eventuale denuncia è fatta all'autorità giudiziaria dal Presidente della Giunta provinciale o dal presentatore della domanda di espropriazione.

CAPO II

Della dichiarazione di pubblica utilità

Art. 8.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta se si tratta di espropriazioni per l'esecuzione di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere da eseguirsi in entrambe le Provincie.

In tutti gli altri casi la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento o di Bolzano, previa deliberazione della Giunta, per delega della Regione.

L'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità deve, a pena di nullità, contenenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilisce i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

Con la pronuncia sulla domanda di dichiarazione di pubblica utilità viene deciso anche sulle osservazioni presentate a norma dell'art. 5.

Art. 9.

Per le opere da eseguirsi dalla Regione o dalle Provincie, l'approvazione dei relativi progetti tecnici da parte della Giunta regionale o provinciale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.

CAPO III
Della designazione dei beni da espropriarsi

Art. 10.

Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che l'ha promossa deve, a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifici di cui la espropriazione si stima necessaria, indicandone i confini, la natura, l'estensione, i dati tavolari (numero delle particelle fondiarie ed edificabili) il numero di mappa e i nomi dei proprietari iscritti nei registri reali.

Per l'espletamento delle operazioni a cui devono procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, al fine di formare un piano particolareggiato di esecuzione sopra accennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 11.

Il piano di esecuzione dopo l'esame e l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale viene depositato, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per 30 giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso devono essere notificati dai sindaci mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni. Eguale avviso deve inserirsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e in due quotidiani della rispettiva Provincia.

Contemporaneamente al deposito del piano di esecuzione, l'espropriante deve notificare, con le forme stabilite dal regolamento, ai singoli espropriandi un estratto sia del piano particolareggiato, sia dell'elenco indicante l'indennità proposta, di cui al successivo art. 18.

Art. 12.

Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito, decorre il termine di trenta giorni, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito ad esso le loro osservazioni, presentandole alla Giunta regionale o provinciale che ha emanato il decreto di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, visti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità degli atti, se non vi furono osservazioni, autorizza la esecuzione del piano.

Se fossero proposte osservazioni sulla regolarità degli atti, il Presidente della Giunta regionale o provinciale pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato.

Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato ed il modo di esecuzione dell'opera, il Presidente della Giunta regionale o provinciale, sentito il parere dell'Assessore ai lavori pubblici, se riconosce insussistenti le opposizioni le respinge definitivamente, se invece le ravvisa meritevoli di considerazione rinvia all'espropriante il progetto per le modifiche del caso. Ove trattisi di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e vengano proposte osservazioni od eccezioni sulla regolarità degli atti che non rientrino nella competenza della Regione, o contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, la decisione spetta al Ministero dei lavori pubblici al quale il Presidente della Giunta regionale inoltrerà gli atti con le proprie osservazioni o conclusioni.

Art. 14.

Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Presidente della Giunta regionale o provinciale, anche prima delle loro risoluzioni, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.

Art. 15.

Quando in luogo del semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'art. 10, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 10, si può omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a sensi dell'art. 4, può anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione allorchè essa sia avvenuta con le avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 11 e 12.

In questo caso la decisione sulle osservazioni è fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Art. 16.

Possono essere compresi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali sia necessaria ad integrare le finalità dell'opera.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità o concessa posteriormente dall'autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera.

L'espropriante può rinunciare alle espropriazioni delle zone attigue, quando i proprietari si obbligano a dar essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative.

Tale rinuncia, che deve essere approvata dalla autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette.

Art. 17.

A richiesta dei proprietari, da farsi entro il termine di cui all'art. 12, devono pure essere compresi tra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera, le frazioni residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere per il proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

CAPO IV
Dell'indennità e del modo di determinarla

Art. 18.

Colui che promuove la dichiarazione di pubblica utilità, unitamente al piano particolareggiato di esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di riscontro al nome ed al cognome dei proprietari e alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

Questo elenco è depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabilito dall'art. 11 della presente legge.

Nel caso dell'art. 15 l'elenco è pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 19.

Il proprietario deve restituire, entro il termine stabilito dall'art. 12, a colui che promuove la espropriazione, dandone contemporanea comunicazione al sindaco del luogo in cui si trovano i beni soggetti ad espropriazione, l'estratto dell'elenco delle indennità e del piano particolareggiato a lui notificato, indicando se accetta o rifiuta l'indennità offerta.

Entro lo stesso termine sia colui che promuove l'espropriazione sia il proprietario possono procurare un amichevole accomodamento dell'indennità.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero presentate nello stesso atto di accettazione.

Art. 20.

L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità è accettata o pattuita dagli enfiteuti che si trovano in possesso del fondo.

Gli usufruttuari, i proprietari diretti ed altri, a cui spetti qualche diritto sui fondi suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato negli articoli 35, 37, 38 e 39.

Art. 21.

L'accettazione dell'indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siano stati conclusi tra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considerano dipendenti dalla condizione che, venendo approvato il piano, i beni ceduti siano compresi nell'espropriazione.

Art. 22.

Scaduto il termine indicato nell'art. 19 devono essere trasmessi alla Giunta regionale o provinciale le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conclusi tra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da espropriarsi.

Art. 23.

Il Presidente della Giunta regionale o provinciale entro 10 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di accettazione della indennità e degli accordi conclusi ordina il deposito dell'indennità accettata o convenuta presso la Tesoreria regionale o provinciale. Il tribunale o il pretore competente per ragioni di valore ed avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, può autorizzare con decreto il pagamento diretto della indennità per intero o in parte all'espropriato, se sarà da questi o dall'espropriante data garanzia idonea a tutela dei diritti dei terzi.

In seguito alla prova dell'eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta regionale o provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione degli immobili per i quali fu accettata o convenuta l'indennità, facendo di questa espressa menzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non precludono l'efficacia degli accordi amichevoli che abbiano per oggetto il trasferimento dei beni compresi nell'espropriazione.

Art. 24.

Il Presidente della Giunta regionale o provinciale forma nel termine di dieci giorni di cui all'articolo precedente l'elenco dei proprietari che non accettarono l'indennità offerta e che non conclusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e lo trasmette insieme col piano di esecuzione e con gli altri documenti al presidente del tribunale nella cui circoscrizione sono situati i beni da espropriare.

La stima di detti beni viene fatta da un perito nominato dal presidente del tribunale. La nomina del perito viene notificata dal Presidente della Giunta regionale o provinciale all'espropriante e all'espropriato con la diffida a provvedere entro il termine di giorni dieci dalla notifica alla eventuale nomina ed alla indicazione alla Giunta regionale o provinciale del consulente tecnico di parte che potrà assistere alle operazioni peritali.

In mancanza di notifica, entro il termine sopra indicato, del nome dei consulenti tecnici di parte, si ritiene che le parti stesse rinuncino a tale intervento.

Il perito nominato d'ufficio deve dichiarare entro cinque giorni dalla comunicazione della nomina, se accetta o meno il mandato.

In caso di mancata accettazione viene nominato altro perito.

Il perito provvede alla fissazione del sopraluogo e agli avvisi ai consulenti tecnici ed alle parti del giorno e delle località in cui si svolgeranno le operazioni peritali. L'avviso deve essere notificato — a cura del perito — almeno sette giorni prima che si provveda alle operazioni.

Le spese della perizia sono a carico dell'espropriante; sono a carico dell'espropriato unicamente quando il prezzo della stima risulti inferiore di almeno un quarto alla somma offerta dall'espropriante.

La relazione peritale, firmata dal perito d'ufficio, deve venir depositata nell'Ufficio di presidenza della Giunta regionale o provinciale, entro il termine fissato nel decreto di nomina.

Art. 25.

Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consiste nel giusto prezzo che a giudizio del perito avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento della emissione del decreto di esproprio.

Art. 26.

Venendo espropriata solo una parte di un immobile, la indennità consiste nella differenza tra il valore che avrebbe avuto l'immobile avanti l'accupazione ed il diminuito valore che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 27.

Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, piantagioni e migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire una indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano di esecuzione siano state intraprese sui fondi in esso segnate tra quelli da espropriarsi.

Art. 28.

Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, nè a sopportare aumento di spesa per il riparto delle indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 29.

Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva per chi promuove l'espropriazione, la facoltà di farle eseguire egli stesso.

Le suddette opere e spese devono essere indicate nella perizia.

Art. 30.

E' dovuta una indennità ai proprietari dei fondi i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù o vengano a soffrire un danno permanente dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare la indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

CAPO V

Dell'espropriazione

Art. 31.

Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, ricevuta la relazione peritale, liquida le spese di perizia e ordina entro dieci giorni all'espropiante di depositare presso la Tesoreria regionale o provinciale le somme risultanti dalla perizia.

Il tribunale o il pretore competente per ragioni di valore e avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, su istanza dell'interessato può autorizzare con proprio decreto il pagamento diretto dell'indennità per intiero o in parte all'espropriato, a norma dell'art. 23.

In seguito alla produzione dei certificati di eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta regionale o provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.

Nel relativo decreto deve essere indicato l'ammontare della indennità che fu determinata con la perizia e di cui venne fatto il deposito o pagamento.

Art. 32.

Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.

Art. 33.

La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità si trasferisce all'espropriante dalla data della intavolazione o dell'archiviazione del decreto del Presidente della Giunta regionale o provinciale che pronuncia l'espropriazione.

Art. 34.

Il decreto che pronuncia l'espropriazione viene notificato, a spese dell'espropriante, a questo ultimo ed ai proprietari espropriati.

L'espropriante e i proprietari espropriati, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e territorio ricorso contro la stima fatta dal perito e contro la liquidazione delle spese.

L'atto di opposizione deve essere intimato al Presidente della Giunta regionale o provinciale e all'espropriante, ri-

spettivamente all'espropriato se la opposizione è proposta dall'espropriante.

Trascorso questo termine senza che sia proposto ricorso contro la stima fatta dal perito, l'indennità si considera definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 37.

Art. 35.

Le azioni di rivendicazione di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, di indennizzo per i miglioramenti da parte dei conduttori e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione non possono interrompere il corso di essa nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.

Art. 36.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale o provinviale che autorizza l'occupazione dei fondi e pronuncia l'espropriazione costituisce titolo valido per l'intavolazione o per l'archiviazione della proprietà al nome dell'espropriante.

La intavolazione o l'archiviazione e la voltura catastale deve essere fatta a cura dell'espropriante entro due mesi dalla notifica dei decreti di espropriazione. Decorso tale termine l'espropriato è autorizzato a provvedere a spese dell'espropriante alla intavolazione o alla archiviazione del decreto e alla voltura catastale.

Art. 37.

Un estratto dei decreti accennati deve essere inserito di ufficio nel termine di dieci giorni nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Coloro che hanno pretese da far valere sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di giorni trenta successivi alla inserzione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nei modi indicati nell'art. 34.

Decorso il termine suddetto senza che sia proposto ricorso, l'indennità si ritiene anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Il decreto deve inoltre venir pubblicato per estratto in due quotidiani della Provincia ed affisso all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio sono situati i fondi espropriati.

Art. 38.

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare delle indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, nè sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate si sia stabilito d'accordo il modo di distribuire le indennità, il pretore o il tribunale competente per valore e territorio, autorizza lo svincolo e il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

Con la domanda di autorizzazione al pagamento deve venir presentato al pretore o al tribunale competente, un certificato del Presidente della Giunta regionale o provinciale, attestante che non venne presentato alcun atto di opposizione.

In base ai decreti di autorizzazione al pagamento delle indennità rilasciati dal pretore o dal tribunale, il Presidente della Giunta regionale o provinciale ordina alla Tesoreria di effettuare i pagamenti delle somme depositate.

Art. 39.

Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l'indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termini delle leggi civili.

CAPO VI

Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazioni di spettanza dei minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche ed altre persone.

Art. 40.

Se tra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche e ad altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità della alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 41.

Il padre o la madre esercente la patria potestà, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente, possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli espropríanti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 17, purchè tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice civile dal giudice tutelare o dal tribunale.

Trattandosi di beni spettanti a Comuni o ad altri enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, la accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti alla approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria alcuna approvazione per la accettazione delle indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia.

Art. 42.

Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti alle persone indicate nell'art. 40, non possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili.

Art. 43.

Trattandosi di beni appartenenti ad enti ecclesiastici l'espropriante, prima del deposito di cui all'art. 5, deve darne avviso alle competenti autorità tutorie, alle quali inoltre — contemporaneamente al deposito del piano di esecuzione — l'espropriante deve trasmettere copia degli atti da notificare agli espropriandi a sensi dell'art. 11. Le autorità tutorie, che sono quelle contemplate dall'art. 30, comma primo e terzo, del Concordato Lateranense e dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 848, possono presentare direttamente le loro osservazioni.

CAPO VII

Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Art. 44.

Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tale fine acquistato non ricevette in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto di ottenere la retrocessione.

Il prezzo di tali fondi viene calcolato in base ai criteri già adottati per la valutazione fatta in precedenza, durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione.

Art. 45.

Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 11 deve indicare i beni che non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera pubblica, sono in condizioni di essere rivenduti.

Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi causa da essi, che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, devono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto di ufficiale giudiziario o di usciere all'espropriante; nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo, devono effettuarne il pagamento il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.

Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Presidente della Giunta regionale o provinciale perchè con decreto dichiari che i beni non servono più all'opera pubblica.

Art. 46.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell'art. 17 e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

Quando l'intero fondo non fosse stato occupato per la esecuzione dell'opera pubblica, è sempre applicabile il disposto dell'art. 44.

Art. 47.

Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita o siano trascorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che dall'autorità giudiziaria competente venga pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e che siano loro restituiti i beni espropriati, mediante pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 44 della presente legge.

Art. 48.

Se, dopo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, l'opera non viene eseguita nei termini di cui all'art. 8, per volontà del proponente e indipendentemente da cause di forza maggiore, i proprietari degli immobili compresi nel piano di esecuzione di cui all'art. 10, hanno diritto di chiedere al proponente il risarcimento degli eventuali danni.

CAPO VIII

Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 49.

Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiale, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non possono essere occupati i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per proprio uso anche in terreni non chiusi da muro, non possono essere espropriati se non nei casi previsti dall'art. 56.

Art. 50.

La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Presidente della Giunta provinciale, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione, e della indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve essere comunicata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni venti decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano le offerte indennità, le quali in caso di silenzio si considerano rifiutate.

La notificazione deve essere eseguita a cura di colui il quale chiede l'occupazione temporanea: questi deve dare al Presidente della Giunta provinciale la prova dell'avvenuta notificazione.

Art. 51.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Presidente della Giunta provinciale, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta e determina contemporaneamente la durata dell'occupazione.

Art. 52.

Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi viene avvertito a mezzo del sindaco del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 53.

Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità deve essere determinata avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione, e tenuto conto di tutte le altre circostanze valutabili.

Art. 54.

Il Presidente della Giunta provinciale, vista la perizia, ordina il pagamento della somma determinata dal perito e autorizza l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Presidente della Giunta provinciale ne ordina il deposito presso la Tesoreria provinciale e autorizza la occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini e modi stabiliti dall'art. 34.

Art. 55.

Qualora l'imprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto di autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato danno non preveduto nella determinazione della indennità, resta sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

CAPO IX

Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza

Art. 56.

Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Presidenti delle Giunte provinciali possono ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

Se poi l'urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il Presidente della Giunta provinciale ed attenderne provvedimenti, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopra indicati con l'obbligo però di partecipare immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa autorizzazione.

Art. 57.

Il Presidente della Giunta provinciale col decreto che autorizza l'occupazione, o con decreto successivo da notificarsi ai proprietari dei beni occupati, stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se accettata, viene tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il Presidente della Giunta provinciale ne ordina il deposito presso la Tesoreria provinciale.

Quanto al modo e ai termini per fare l'offerta e l'accettazione, si devono osservare le disposizioni degli articoli 18 e seguenti.

Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell'indennità per la occupazione temporanea, i proprietari dei beni occupati possono ricorrere all'autorità giudiziaria; in difetto, l'indennità si considera definitivamente stabilita nella somma indicata nel decreto del Presidente della Giunta provinciale.

Trascorsi due mesi dall'occupazione senza che sia stata determinata provvisoriamente l'indennità, i proprietari dei beni occupati hanno facoltà di ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria per la determinazione in giudizio della stessa.

Art. 58.

Le occupazioni temporanee previste dall'art. 56 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.

Occorrendo di renderle definitive si procede secondo le norme di cui agli articoli 10 e seguenti della presente legge, restando in tal caso sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea da determinarsi distintamente.

Nel caso che l'occupazione sia poi resa definitiva, in luogo dell'indennità prevista dal precedente art. 57 al proprietario va corrisposto l'interesse legale sull'importo dell'indennità definitiva di espropriazione.

CAPO X

Disposizioni speciali in connessione con il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 59.

Per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, per le quali, a sensi dell'art. 9 della legge commissariale 26 febbreio 1948, n. 5, la concessione viene rilasciata dagli organi dello Stato, questa ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ferme restando le disposizioni della presente legge.

Per le altre derivazioni ed opere di cui all'art. 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, il decreto di concessione da

emanarsi dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui ai due commi precedenti vale per tutti i lavori ed impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

L'approvazione del progetto esecutivo che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 10 della presente legge equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 11 della stessa legge.

L'Ufficio tecnico della Regione compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'offerta indennità o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, nonchè l'elenco dei proprietari stessi. Il Presidente della Giunta regionale trasmetterà tali atti unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della presente legge.

Nei casi di accertata urgenza ed indifferibilità di un'opera ed in quelli di cui all'art. 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione all'occupazione temporanea viene data dalla Giunta regionale per le grandi derivazioni, e dalla Giunta provinciale per le piccole derivazioni; lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio tecnico della Regione rispettivamente della Provincia previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione delle indennità da depositare.

Art. 60.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 115 e 116 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene fatta:

a) per le linee che non si estendono oltre il territorio di una Provincia, dal Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta;

b) per le linee che si estendono sul territorio di entrambe le Provincie ma non oltre il territorio della Regione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità l'interessato deve, entro il termine prescritto nella dichiarazione stessa, presentare all'Ufficio tecnico della provincia nei casi indicati sub *a*) ed a quello della Regione nei casi indicati sub *b*) i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario provvedere a termini della presente legge.

Per le condizioni alle quali tali piani devono soddisfare, nonchè per l'ulteriore procedura valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Agli effetti del modo e della misura nei quali sarà da prestarsi l'indennità in caso di imposizione di una servitù, valgono le disposizioni del capo II del titolo III del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

CAPO XI

Disposizioni speciali in connessione con l'impianto di vie funicolari aeree e di ascensori di servizio pubblico di interesse regionale.

Art. 61.

Il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, accorda la concessione di costruzione e di esercizio di vie funicolari aeree per il trasporto di persone e di cose in servizio pubblico, o di ascensori in servizio pubblico, implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della presente legge.

Il concessionario ha diritto di passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree, di collocarvi i relativi sostegni, di fare accedere a qualunque punto dell'impianto, lungo il tracciato della linea, il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione per l'esecuzione dei lavori necessari.

L'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi serventi dovrà determinarsi in relazione alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le disposizioni di cui agli articoli 123, 124 e 125 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui al 1° comma del presente articolo, vale per tutti i lavori ed impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, ivi compreso l'eventuale allacciamento mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, qualora ciò sia necessario per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto funiviario.

L'approvazione del progetto esecutivo della via funicolare aerea, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 10 della presente legge, equivale all'approvazione del piano particolareggiato, agli effetti dell'art. 11 della presente legge.

L'Ufficio regionale trasporti e comunicazioni compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'offerta indennità o non conclusero un accordo amichevole con l'espropriante, nonchè l'elenco dei proprietari stessi.

Il Presidente della Giunta regionale trasmetterà tali atti unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni della presente legge.

Nel caso che l'esecuzione dei lavori sia dichiarata urgente ed indifferibile dal Presidente della Giunta regionale, lo stato di consistenza è compilato dall'Ufficio regionale trasporti e comunicazioni, previo avviso agli interessati ed ha valore provvisorio agli effetti della determinazione delle indennità da depositarsi.

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 62.

Gli atti delle espropriazioni in corso al tempo della entrata in vigore della presente legge, continueranno ad essere regolati dalle vigenti leggi statali, qualora vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Se non sia stata ancora dichiarata la pubblica utilità, il procedimento per l'espropriazione sarà proseguito secondo le norme della presente legge.

In ogni caso per la determinazione delle indennità, qualora il decreto di espropriazione sia pronunciato nel giorno della entrata in vigore della presente legge o successivamente, si applicano le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge.

Qualora i lavori di esecuzione dell'opera pubblica siano ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 maggio 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1956, n. 6.
Modifiche alla legge provinciale 16 settembre 1951, n. 1, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 10 *del* 20 *maggio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 1 della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e sostituito dai seguenti.

Art. 2.

L'amministrazione dei beni comunali e frazionali di uso civico, contemplati nell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nell'art. 64 del regolamento, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, è regolata, nella provincia di Trento, dalle norme della presente legge.

All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede direttamente il Consiglio comunale.

Al Consiglio comunale spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art. 43 del regio decreto 26 febbraio 1928,

n. 332, e la disciplina delle altre norme in esso previste. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione, dovranno essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale.

Art. 3.

I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelli che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione, sono amministrati separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri per le frazioni con popolazione fino a 200 abitanti, e di cinque per quello con popolazione superiore. Tuttavia, qualora la maggioranza dei capifamiglia di una frazione ne faccia richiesta, l'amministrazione sarà affidata al Consiglio comunale, che dovrà attenersi alle norme di cui all'articolo precedente, al fine di assicurare che i beni vengano amministrati, separatamente da qualsiasi altro, ad esclusivo profitto dei frazionisti interessati, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 8.

Art. 4.

Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto di uso civico sui beni frazionali. La proclamázione degli eletti sarà fatta con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della consultazione.

Ove a tale consultazione non partecipi la maggioranza dei capifamiglia, la consultazione viene ripetuta a distanza non inferiore ai tre mesi e non superiore a sei. Qualora anche alla seconda consultazione non partecipi la maggioranza dei capifamiglia, l'amministrazione dei beni frazionali sarà affidata al Consiglio comunale, osservate le norme di cui agli articoli precedenti, per il resto del quadriennio, trascorso il quale si procederà a nuova votazione.

I membri del comitato devono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l'elettorato attivo e passivo amministrativo. Il comitato dura in carica quattro anni ed è sempre riconfermabile. Si applicano ai suoi membri le incompatibilità previste dalla legge comunale e provinciale per i consiglieri e gli assessori comunali. Il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione.

Art. 5.

La Giunta provinciale invia appositi commissari presso le amministrazioni separate di uso civico per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte del comitato di amministrazione, o degli organi, previamente e tempestivamente, invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano funzionare.

Art. 6.

Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, diventano articoli 7 e 8.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 maggio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1956, n. 7.
Disposizione transitoria per l'approvazione dei piani regolatori generali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 10 *del* 20 *maggio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di norme generali sulla attività urbanistica nella provincia di Trento, i piani regolatori generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati deliberati dai rispettivi Consigli comunali secondo le norme della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e trasmessi alla Giunta provinciale per i provvedimenti di sua competenza, potranno essere approvati dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 37 del decreto Presidenziale 30 giugno 1951, n. 574.

Spetta alla Giunta provinciale, accertata la regolarità del piano, promuovere il provvedimento legislativo di approvazione del piano, che viene ad esso allegato.

Nessuna proposta di variante al piano approvato potrà aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale e, salvo quanto potrà essere stabilito con successive leggi provinciali, dovrà comunque essere adottata con lo stesso procedimento seguito per l'approvazione del piano originario.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 maggio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1956, n. 8.
Disciplina dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 10 *del* 20 *maggio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge e sino all'emanazione di norme più generali sulla disciplina dell'artigianato e la formazione professionale artigianale, si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni o di servizi, organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia, esclusa qualunque produzione in serie.

Gli imprenditori di cui al comma precedente si considerano artigiani anche se essi esercitano la loro attività a domicilio del committente ovvero in forma ambulante o di posteggio e anche se impiegano attrezzature meccaniche, fonti di energia ed in genere i sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Art. 2.

E' istituita in Trento la Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana.

La Commissione, oltre ad esercitare le funzioni espressamente attribuitele dalla presente legge per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ha il compito di

1) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, aggiornandone i metodi produttivi in armonia con il progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni, alle attitudini ed alle possibilità della Provincia;

2) studiare e proporre agli organi competenti i mezzi per un maggior incremento ed una più efficace tutela delle attività artigiane;

3) dare motivati pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia.

Art. 3.

La Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana è costituita:

a) dal rappresentante degil artigiani in seno alla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura, che la presiede;

b) da sedici artigiani appartenenti ai principali gruppi professionali;

c) da tre persone particolarmente esperte nella materia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, sentite le organizzazioni di categoria.

I componenti della Commissione, escluso il presidente, durano in carica quattro anni e possono venire riconfermati.

Art. 4.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, la Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana si avvale degli uffici della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Dell'albo delle imprese artigiane

Art. 5.

E' istituito un albo, pubblico, delle imprese artigiane.

A tale albo possono iscriversi tutti gli imprenditori artigiani in possesso dei requisiti prescritti, che ne facciano domanda ai sensi dell'articolo seguente.

L'esercizio dell'attività artigiana nell'ambito della Provincia non è subordinato all'avvenuta iscrizione nell'albo.

L'iscrizione è tuttavia richiesta per il riconoscimento delle qualità di imprenditore artigiano ai sensi della presente legge e per il conseguimento dei particolari benefici disposti a favore degli artigiani. E' abrogato pertanto l'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 1.

Art. 6.

Chi intende essere iscritto nell'albo delle imprese artigiane deve aver raggiunto, salvo in caso di emancipazione, il ventunesimo anno di età ed avere il pieno esercizio dei diritti civili.

Egli deve farne richiesta al sindaco del Comune nel cui territorio esplica o intenda esplicare l'attività artigiana, indicando le generalità, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

Per l'esercizio delle attività soggette alla disciplina delle leggi di pubblica sicurezza e subordinate a concessione od autorizzazione amministrativa, la richiesta deve essere corredata dall'atto di concessione o di autorizzazione dell'autorità competente.

A comprova del possesso della capacità professionale corrispondente, il richiedente deve dimostrare:

a) di avere regolarmente compiuto, secondo le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il periodo di formazione professionale nell'attività che intende esercitare come imprenditore artigiano, mediante produzione di un attestato da cui risulti che egli ha superato le prove di idoneità all'esercizio del mestiere, previsto dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

b) di avere svolto, per almeno trentasei mesi anche non consecutivi, dopo il superamento delle prove di idoneità, l'attività che intende esercitare o una attività affine presso una impresa artigiana iscritta nell'albo.

Art. 7.

Se la richiesta è riconosciuta regolare, il sindaco la trasmette alla Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana, che, previo riconoscimento dei requisiti prescritti, dispone la iscrizione del richiedente nell'albo delle imprese artigiane. La decisione deve essere in ogni caso motivata e di essa viene data diretta comunicazione al richiedente. L'avvenuta iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione.

La cessazione dell'esercizio di una attività artigiana, da parte di una impresa iscritta nell'albo, deve essere egualmente comunicata al sindaco del Comune, che la notifica alla Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana.

La Commissione può disporre d'ufficio la cancellazione dall'albo di quelle imprese per le quali sia venuto a mancare alcuno dei requisiti prescritti o in ordine alle quali venga a risultare la cessazione dell'attività.

La cancellazione dall'albo importa l'obbligo da parte del titolare dell'impresa di restituire l'attestato di cui al primo comma.

Ogni biennio la Commissione deve procedere ad una revisione delle imprese iscritte all'albo.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana che rifiutano l'iscrizione di un'impresa nell'albo o ne dispongono la cancellazione, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Art. 9.

Gli imprenditori che alla data dell'entrata in vigore della presente legge esercitano nella provincia una attività che, ai sensi dell'art. 1 può considerarsi artigiana, possono ottenere la propria iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, secondo la procedura prevista, entro il termine di sei mesi dalla data stessa, senza che vengano loro richiesti i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 6, semprechè però l'attività della rispettiva impresa sia già stata esercitata per almeno tre anni.

Le stesse condizioni valgono per gli artigiani provenienti dalle altre Provincie che trasferiscono la propria residenza in uno dei Comuni della provincia di Trento, quando, a sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non risultino obbligati a sostenere l'esame pràtico ivi previsto, riferito il termine di sei mesi di cui al comma precedente, alla data di trasferimento della residenza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 maggio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 maggio 1956, n. 5.
Concessione di una pensione straordinaria alla signora Anny Erckert vedova del dott. Karl Erckert.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 5 *giugno* 1956)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla signora Anny Erckert, nata Gruber, vedova del defunto Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, avv. dottore Karl Erckert, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1956 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di L. 60.000 mensili.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'articolo precedente si provvederà con l'inserzione di un articolo apposito del bilancio per lo esercizio 1956 e in quelli degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 maggio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 25 maggio 1956, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956 della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 5 *giugno* 1956)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali dovuti alla provincia a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e il versamento nella cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956 giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (Parte I).

Art. 2.

E' autorizzata l'applicazione al bilancio delle sottonotate sovrimposte e tasse con le seguenti aliquote:

sovrimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 per cento sul reddito rivalutato;

sovrimposta sui terreni con l'aliquota del 10 per cento sull'estimo rivalutato;

sovrimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 per cento sull'imponibile;

sovrimposta all'imposta dell'industria, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 per cento per la categoria *B* e dell'1,40 per cento per la categoria *C;* nonchè la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dal decreto-legge 6 marzo 1945, n. 62 e la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale secondo le norme dell'art. 9 decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli movimento di capitali e contabilità speciali per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa Parte II).

Art. 4.

L'erogazione dei fondi per le spese fisse, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese a calcolo saranno eseguiti con le norme della legge comunale e provinciale testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e del relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, rispettivamente dell'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, norme che saranno seguite anche per la gestione dei residui.

Art. 5.

E' approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956 avente le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

1. Entrate effetttive	L.	2.379.924.855
2. Movimento di capitali	»	584.910.400
3. Contabilità speciali	»	222.439.320
Totale generale delle entrate	L.	3.187.274.575

SPESE

1. Spese effetttive	L.	2.604.877.445
2. Movimento di capitali	»	359.957.810
3. Contabilità speciali	»	222.439.320
Totale generale delle spese	L.	3.187.274.575

La presente leggge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 maggio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 1956, n. 6.

Modifiche alla legge provinciale 8 febbraio 1952, n. 2 sui provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 12 *del* 20 *giugno* 1956)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto capoverso dell'art. 2, il comma *a)* dell'art. 5 e il primo capoverso dell'art. 7 della legge provinciale 8 febbraio 1952, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — « Il mutuo deve essere rimborsato in 15 annualità che rifluiscono nel fondo provinciale per l'incremento edilizio ».

Art. 5-*a)* « a chi non abbia la residenza stabile in un Comune della Provincia ».

Art. 7. — « Per ottenere il concorso previsto dalla presente legge deve essere presentata domanda alla Giunta provinciale con allegato il progetto di massima, una relazione tecnica, una relazione finanziaria e la prova della disponibilità dell'area fabbricabile ».

Art. 2.

Le domande di cui al precedente articolo devono essere presentate alla Giunta provinciale dal 15 agosto al 30 settembre di ogni anno.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 30 maggio 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

(159)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104921) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.